

MANOVRA E MERCATI

Le professioni/1

Le società

I soci iscritti agli Ordini potranno opporre il segreto sui fascicoli ai colleghi e ai finanziatori

Per gli Albi possibili le fusioni

Le aggregazioni sono ammesse su base volontaria e tra attività similari

Maria Carla De Cesari

Le professioni potranno cogliere l'occasione della riforma degli ordinamenti, entro il 12 agosto, per fusioni e accorpamenti. Lo prevede l'emendamento del Governo al decreto legge-liberalizzazioni, votato nella seduta notturna di lunedì in commissione Industria al Senato. Due le condizioni fissate dalla legge: che l'operazione sia volontaria e che coinvolga professioni le quali svolgono attività similari. La novità va a incidere sul decreto legge 138, articolo 3, comma 5. La misura - anche se i tempi sono molto stretti - potrebbe consentire a geometri, periti industriale e agrari di arrivare all'Albo unico dei tecnici. L'ostacolo da superare è costituito dalla regolamentazione per i laureati triennali: oggi

gli iunior possono optare per l'abilitazione agli Albi dei "vecchi" diplomati o dei laureati e sono contrari a essere convogliati, obbligatoriamente, verso l'Albo di geometri e periti. Anche perché - come ha recepito il Consiglio di Stato, con la sentenza 686/2012 - i laureati triennali non si riconoscono nei geometri o nei periti. Si vedrà se l'opportunità consentita ora dalla legge potrà essere sfruttata.

Per il resto il nuovo articolo 9 del decreto legge liberalizzazioni conferma (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri) la riscrittura dell'iter per determinare il corrispettivo delle prestazioni. Cancellate le tariffe, il ministero della Giustizia avrà 120 giorni per definire i parametri per i giudici che devono liquidare le parcelle.

L'eventuale riferimento del

professionista ai parametri non costituisce più nullità del contratto. In ogni caso, la misura del compenso deve essere resa nota al cliente con un preventivo di massima; deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, compresi spese, oneri e contributi.

L'altra novità degli emendamenti riguarda le società. «Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate». Una previsione che dovrebbe mettere al riparo, rafforzando gli ordinamenti professionali, gli iscritti agli Albi da eventuali sconfinamenti dei finanziatori.

Per quanto riguarda la composizione del capitale è confermato che i soci finanziatori potranno

avere al massimo il 33% delle partecipazioni o dei diritti di voto. I professionisti devono avere la garanzia dei due terzi: questa condizione è vincolante e il mancato rispetto determina la cancellazione dall'Albo della società. La sanzione presuppone il fatto che nascano sezioni degli Albi dedicati alle società che hanno per oggetto sociale lo svolgimento di un'attività professionale. Prima della cancellazione è previsto un periodo di sei mesi in cui sarà possibile rimettersi in regola. I decreti che disciplineranno le società - entro maggio dovrebbe arrivare la regolamentazione della Giustizia, di concerto con l'Economia - fisseranno le procedure di allarme circa il superamento del limite, con l'individuazione anche della decorrenza dei sei mesi per riportarsi nelle soglie.


© RIPRODUZIONE RISERVATA




NOI E GLI ALTRI

Le società professionali all'estero

Francia		Spagna
Soc. Civiles Professionnelles (1966)	Sociétés d'exercice libéral (1990)	Sociedad Profesional (2007)
Scopo giuridico Società con personalità giuridica, natura non commerciale, per l'esercizio in comune di una stessa libera professione	Società di capitali con personalità giuridica per l'esercizio in comune della libera professione	Società con personalità giuridica per l'esercizio in comune della libera professione. Adotta qualsiasi struttura societaria già prevista dalla legge
Interdisciplinarietà Non ammessa	Ammessa, nei limiti imposti dai decreti e dagli ordini	Ammessa, nei limiti imposti dalla legge
Responsabilità civile dei soci Illimitata e personale, in solido con la società. Assicurazione obbligatoria	Illimitata e personale, in solido con la società	In solido con la società. Limitazioni di responsabilità in funzione della forma societaria. Assicurazione obbligatoria
Regime fiscale Imposta sul reddito delle persone fisiche, salvo che i soci non abbiano optato per l'imposta sulle società	Imposta sulle società	Imposta sul reddito delle persone fisiche o imposta sulle società, a seconda della forma societaria adottata
Requisiti finanziari e patrimoniali Nessuno	Capitale sociale minimo in funzione della struttura giuridica adottata	Capitale sociale minimo in funzione della forma societaria adottata
Requisiti di partecipazione Minimo 2 persone fisiche ■ soci professionisti; ■ soci non professionisti (previa autorizzazione dell'ordine professionale)	■ soci professionisti; ■ professionisti esterni; ■ terzi non professionisti	■ soci professionisti; ■ soci non professionisti



Germania 		Regno Unito 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (1896)	Partnerschaftsgesellschaft (1994)	Limited Liability Partnership (2000)
Società semplice di persone con personalità giuridica	Società per l'esercizio in comune della libera professione; non ha natura commerciale e non è dotata di personalità giuridica	Forma di partnership con finalità commerciali, personalità giuridica, soggetta a regime giuridico misto (Company Law + Partnership Law)
Non ammessa	Ammessa, entro i limiti imposti dal Consiglio di Stato	Nessun limite
Illimitata e personale, in solido con la società	Illimitata e personale, in solido con i soci	Personale e limitata al capitale investito
Imposta sul reddito delle persone fisiche	Imposta sul reddito delle persone fisiche	"Trasparenza fiscale" (imposta sul reddito delle persone fisiche)
Nessuno	Nessuno	Nessuno
Nessuno	Minimo 2 persone fisiche ■ soci professionisti	Minimo 2 persone fisiche

Fonte: dati rilevati da uno studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti elaborato con il Censis nel 2010